

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5576 del 28/10/2022
Oggetto	Procedimento FE20A0011. Concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso igienico assimilato nel Comune di Goro (FE). Concessionario: COSTAMAR S.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5837 del 28/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: PROCEDIMENTO FE20A0011

CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IGIENICO
ASSIMILATO NEL COMUNE DI GORO (FE).

CONCESSIONARIO: COSTAMAR SRL

LA DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale dei progetti);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);

- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. “*Direttiva Derivazioni*”);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- Piano di Gestione delle acque, DPCM 8 febbraio 2013;
- deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);

- DGR 1195/2016 (Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni); così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE - Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 del 07.10.2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.19;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- l'Atto n. DEL-2022-120 del 29.09.2022, con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, già conferito dal 14.10.2019 con Atto n. DEL-2019-102 del 07/10/2019;

DATO ATTO che con domanda assunta agli atti con prot. PG/2020/122803 del 27/08/2020, il Sig. Simone Costantini, quale Legale Rappresentante della Ditta COSTAMAR S.r.l. - C.F./P.Iva 02019900386, con sede legale a Goro (FE), Strada Provinciale n. 23, ha richiesto:

1. l'autorizzazione alla perforazione dell'opera di presa così descritta:
 - pozzo avente profondità max di m. 180,00 dal piano campagna;
 - ubicazione: località GORO, Comune di GORO (FE), su terreno di proprietà di: Maria Rosa Angusti, Giulia Napolano e Marianna Napolano; censito al Foglio. n. 5, Mappale n. 157/14 del N.C.T; coordinate UTM-RER: $x = 759916,777$ - $y = 971845,452$;
2. la contestuale concessione a derivare acqua pubblica mediante la suddetta opera di presa, nei limiti e per l'uso di seguito indicati:
 - portata massima di acqua derivabile pari a l/s 1,389;
 - volume complessivo annuo di acqua derivabile pari a mc/annui 2.750,00;
 - destinazione della risorsa ad uso lavaggio pavimentazioni e piazzali esterni.

CONSIDERATO che:

- la domanda suindicata presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001 e di autorizzazione a nuova perforazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 16, r.r. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico-assimilati.

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione dell'istanza sul BURERT n. 352 del 14.10.2020 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che Maria Rosa Angusti - c.f. NGSMRS58M50E107M, Giulia Napolano - c.f. NPLGLI91B43C814R e Marianna Napolano - c.f. NPLMNN88L45C814H, in qualità di locatrici proprietarie del terreno sito in loc. GORO, Comune di GORO (FE), censito al Foglio. n. 5 - Mappale n. 157/14, hanno autorizzato (prot. n. PG.2021.34269 del 04.03.2021) il Sig. Simone Costantini,

Legale Rappresentante della Ditta COSTAMAR S.r.l. - C.F./P.Iva 02019900386 a procedere a domanda di concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee, con conseguente perforazione di nuovo pozzo sul terreno sopra identificato e all'utilizzo del pozzo stesso per il prelievo di acque sotterranee.

CONSIDERATO che:

- la derivazione è ubicata all'interno del Parco Regionale del Delta del PO dell'Emilia Romagna, nello specifico all'interno della *sottozona D* della *Stazione "Volano-Mesola-Goro"* del Piano Territoriale del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia Romagna;
- in merito al parere dell'Autorità di Bacino, previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7 del RD 1775/33, si applica quanto disposto dal Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna con nota prot. n. PG/2016/0788494 del 27/12/2016, secondo cui la verifica della compatibilità della domanda di concessione rispetto agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal PdG del Distretto Idrografico Padano può essere effettuata dall'Amministrazione concedente mediante applicazione della "Direttiva Derivazioni" (Del. n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po così come integrata dalla Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po), superando di fatto il parere in questione, salvo i casi in cui "per la natura o l'entità dell'istanza di concessione la stessa richieda specifici accertamenti in considerazione dell'impatto che essa può avere rispetto agli obiettivi di Piano a scala distrettuale";
- in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*" di cui alla "*Direttiva Derivazioni*", ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono presenti fonti alternative disponibili sufficienti a soddisfare il fabbisogno idrico della richiedente;

DATO ATTO che con nota prot. n. PG/2020/175654 del 03/12/2020 sono stati richiesti alla *Provincia di Ferrara*, ad *ATERSIR* e all'*Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del PO*, i pareri di competenza previsti dall'art. 12 del RR 41/2001

PRESO ATTO del parere espresso dall'*Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del PO* (PG/2020/178648 del 10/12/2020), secondo cui:

“...si evidenzia che l'intervento ricade all'interno della sottozona D della Stazione “Volano-Mesola-Goro” del Piano Territoriale del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna.

Ricordato che il nulla osta è richiesto solo per le zone D del Piano di Stazione “Centro Storico di Comacchio”.

Viste:

la Legge Regionale n. 6/2005 art.40 “Nulla-Osta”,

l'istruttoria del responsabile del procedimento.

SI COMUNICA

che l'intervento in oggetto non richiede l'espressione del Nulla Osta da parte dell'Ente scrivente....”

PRESO ATTO altresì del parere favorevole espresso da *ATERSIR* (PG.2020.179071 del 10.12.2020) e dalla *Provincia di Ferrara* (PG.2021.32931 del 02.03.2021);

DATO ATTO che con Determinazione n. DET-AMB-2021-1157 del 10/03/2021, è stata rilasciata l'Autorizzazione alla Perforazione dell'opera di presa richiesta, ai sensi dell'art. 16 del R.R. 41/2001 e con cui sono state stabilite le prescrizioni tecniche e i termini per la realizzazione dell'intervento e per la comunicazione degli esiti delle attività intraprese, che si intendono qui richiamate;

PRESO ATTO inoltre che:

- con nota acquisita agli atti con prot. n. PG.2021.133991 del 30/08/2021, il richiedente ha comunicato la data di inizio dei lavori di perforazione;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. PG.2022.152197 del 19/09/2022, il richiedente ha trasmesso la Relazione Tecnica di Fine Lavori ai sensi dell'art. 16 del R.R. 41/2001, documentando di aver ottemperato alle prescrizioni impartite.

CONSIDERATO inoltre che le informazioni comunicate al termine dei lavori confermano le valutazioni effettuate durante l'istruttoria di merito, propedeutica al rilascio dell'autorizzazione alla perforazione in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento ai sensi della "Direttiva Derivazioni";

DATO ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica per lavaggio del piazzale e delle aree di scarico/carico, è qualificabile per la definizione del canone, alla categoria uso igienico-assimilati di cui alla L.R. 3/99 e DGR 2242/2005;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha versato, in data 13.08.2020, la somma pari a € 230,00 per le spese di istruttoria;
- ha corrisposto in data 25.10.2022 quanto dovuto per il canone 2022, pari ad € 42,58 corrispondente al rateo ottobre-dicembre 2022;
- ha versato in data 25.10.2022 la somma pari a € 250,00 richiesta a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015;
- ha provveduto ad assolvere l'imposta di bollo dovuta, ai sensi del DPR 642/72 (*Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo*, registrata agli atti con prot. PG/2022/177206 del 27.10.2022);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice FE20A0011;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla società COSTAMAR S.r.l. - C.F./P.Iva 02019900386, con sede legale a Goro (FE), Strada Provinciale n. 23, la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee - codice FE20A0011, ai sensi dell'art. 5 e ss. del R.R. 41/2001 e con le caratteristiche di seguito descritte:

- pozzo avente profondità di m. 143,00 dal piano campagna;
 - ubicazione: Comune di GORO (FE), via Strada Provinciale n. 23, su terreno di proprietà di Maria Rosa Angusti, Giulia Napolano e Marianna Napolano;
censito al Foglio. n. 5, Mappale n. 157/14 del N.C.T;
coordinate UTM-RER: x = 759911,434 - y = 971846,122;
 - portata massima di esercizio pari a 1,389 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a 2.750,00 mc/annui;
 - destinazione della risorsa ad uso igienico-assimilati;
2. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione e trasmesso in data 27 ottobre 2022;
 3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2031;
 4. di quantificare l'importo del canone per l'anno 2022 in 170,31 euro, di cui dovuti 42,58 euro corrispondenti al rateo ottobre-dicembre 2022;
 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
 6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT e sul sito web istituzionale di ARPAE, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
 8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00 ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
 9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini;

10. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni Ferrara
Dott.ssa Marina Mengoli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee nel Comune di Goro (FE) rilasciata alla Ditta COSTAMAR S.r.l. - C.F./P.Iva 02019900386, con sede legale a Goro (FE), Strada Provinciale n. 23, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo - Codice FE20A0011.

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Ubicazione opera di presa:

- Comune di GORO (FE), Strada Provinciale, 23
- Coordinate catastali: Foglio. n. 5 - Mappale n. 157/14
- Coordinate UTM-RER: $x = 759911,434$ - $y = 971846,122$

2. Caratteristiche tecniche dell'opera di presa:

L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo, con le caratteristiche di seguito indicate.

- Diametri e profondità del pozzo:
 - profondità pozzo pari a m. 143,00 dal piano campagna,
 - colonna cieca tubi in P.V.C. ϕ 125 x 113 mm, dal piano campagna a m 20,00 di profondità,
 - colonna cieca tubi in P.V.C. ϕ 140 x 126,6 mm, da m 20,00 a m 103,00 di profondità,
 - colonna cieca tubi in acciaio inox ϕ 139,7 x 131,7 mm da m 103,00 a m 107,00 di profondità,
 - cono in acciaio inox a m 105,00 di profondità,
 - colonna cieca tubi in acciaio inox ϕ 88,9 x 82,5 mm da m 104,00 a m 133,00 di profondità,
 - colonna filtrante in acciaio inox ϕ 88,9 x 82,5 mm.
- Quote delle fenestrate: da m 133,00 a m 143,00 di profondità.

- Pozzo equipaggiato da elettropompa sommersa, marca GRUNDFOS modello SQ5/35, di potenza pari a 1,65 KW e con una portata massima pari a 1,389 l/sec. installata a m 20,00 di profondità mediante tubo di mandata in polietilene di diametro pari a ϕ 1".
- Tubo di mandata in polietilene PE100 da 1" (32 x 26 mm)
- Pozzo dotato di:
 - testa con tubo di ispezione per passaggio sonda freaticometrica,
 - rubinetto per il campionamento delle acque emunte,
 - contaltri di tipo DS TRP MID a getto multiplo a rulli protetti e quadrante interamente protetto
 - valvola generale di chiusura.
- Opere a protezione del pozzo: pozzetto prefabbricato CLS, di dimensioni pari 100 x 100 x 100 cm, dotato di coperchio carrabile in c.a.
- Pozzo non equipaggiato di avampozzo.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

- L'attività dell'Azienda COSTAMAR S.r.l. è rivolta alla lavorazione, stoccaggio e commercializzazione di molluschi bivalvi vivi di provenienza Nazionale e Comunitaria. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico-assimilati, nello specifico per il lavaggio del piazzale di pertinenza, delle aree di scarico e di carico e delle pavimentazioni interne allo stabilimento, al fine di eliminare particelle e acque di lavorazione che si depositano nei camminamenti e nelle zone di transito dei mezzi.
- Il prelievo di risorsa idrica viene esercitato per nr. 50 settimane all'anno, per due ore/giorno dal lunedì al venerdì e un'ora/giorno il sabato.
- Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 1,389 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 2.750,00.

- Il corpo idrico interessato dal prelievo è denominato “Pianura Alluvionale Costiera - confinato” - Codice: 0640ER-DQ2-PCC.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, accedendo direttamente alla piattaforma web della Regione Emilia Romagna: [PayER-PagoPA](#) e seguendo le indicazioni riportate sul sito ARPAE, alla pagina web: “*Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento*” accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico.

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare e mantenere idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmetterne i risultati rilevati, unitamente alle letture dei relativi contatori al 31 dicembre di ogni anno (con supporto di documentazione fotografica), entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ad *ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni* di Ferrara, (pec: aofe@cert.arpa.emr.it), alla *Regione Emilia Romagna - Settore Tutela dell'ambiente ed Economia Circolare* (pec: spectre@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it), ai sensi della DGR 1195/2016.

Il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello bifacciale delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le norme e i regolamenti a tutela della risorsa idrica e al suo prelievo ed utilizzo, nel rispetto delle misure volte ad evitare danni alle persone ed alle cose e finalizzate alla sicurezza e alla tutela della salute delle persone nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

ARTICOLO 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.